

**Scheda 1 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE**

“Deducibilità dell’imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione rileva la violazione della “libertà di circolazione delle persone” in tutta l’area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della “libertà di circolazione degli studenti”, riconosciuta all’art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea confliggerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscalmente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, nonché altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l’ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall’imposta lorda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l’Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest’ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l’alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l’ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di “Comuni” diversi da quello di residenza e di “Province” diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all’interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell’aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, una limite alla loro “libertà di circolazione”, come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L’esigenza - richiamata dalle autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l’applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui quella di circolazione, riconosciute dai Trattati comunitari.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Ove, in conformità alle richieste europee, si realizzasse un’uniformità di trattamento fiscale di tutti gli studenti residenti in Italia, sia iscritti presso Istituti di istruzione italiani, sia presso analoghi enti stranieri - tramite estensione, anche ai secondi, della detrazione già applicata ai primi - ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

**Scheda 2 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2009/2275 - ex art. 258 del TFUE**

“Cattiva applicazione della direttiva 1992/12/CEE relativa al regime generale, detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione ritiene violati gli artt. 8 e 9 della direttiva 92/12/CEE, sul regime dei prodotti soggetti all'imposta detta "accisa". In particolare - circa i prodotti sottoposti ad accisa, acquistati dai privati in uno Stato membro e trasportati in altro Stato membro - i suddetti articoli stabiliscono un distinguo. Quest'ultimo fa riferimento, da una parte, al caso in cui tali prodotti vengano immessi nel secondo Stato membro per "uso proprio" del privato stesso che li ha acquistati e, dall'altra, alla diversa ipotesi in cui gli stessi prodotti siano stati trasportati in altro Stato membro per esservi detenuti "a fini commerciali". Tale differenza assume rilevanza ai fini dell'identificazione dell'autorità competente a riscuotere l'accisa, che coincide, nel caso dell'acquisto per consumo proprio, con lo Stato membro in cui il prodotto è stato acquistato, ovvero con lo Stato membro in cui esso viene trasportato e detenuto, ove l'acquisto sia finalizzato a scopi di vendita sul mercato. I predetti articoli stabiliscono che gli Stati membri definiscano la differenza fra le rispettive situazioni, mediante applicazione dei criteri di giudizio di cui agli artt. 8 e 9 prima citati. Gli standards fissati da tali articoli debbono essere tutti tenuti in conto, nessuno omissso. Pertanto, la direttiva considera indizi del proposito "commerciale" del privato - che acquista in uno Stato membro per trasportare in altro Stato membro - i seguenti: stato commerciale dell'acquirente, quantitativi del prodotto, modo di trasporto utilizzato, natura del prodotto medesimo e documenti che lo accompagnano. Diversamente, la legge italiana (art. 11 D. L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993) dispone che, ove la merce trasportata superi i quantitativi previsti dalla direttiva di cui sopra, si debba senz'altro attribuire al privato uno scopo commerciale, senza considerare gli altri parametri menzionati nella norma europea. In tal modo, si sono verificati numerosi casi di indebita doppia imposizione dell'accisa, poichè spesso il Fisco italiano, solo per il fatto per cui la merce acquistata in un altro Stato membro superava un certo standard quantitativo, ha ritenuto la stessa detenuta per fini commerciali ed ha quindi esigito l'imposta, la quale era stata già prelevata dallo Stato in cui il prodotto era stato acquistato, perchè ritenuto, sulla base dell'intero complesso dei criteri predetti, finalizzato "al consumo".

**Stato della Procedura**

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. A fini di completezza, si anticipa che il 15/1/2010 è stato comunicato alla Commissione europea che, nel provvedimento di trasposizione della dir. 2008/118 sulle accise in generale, che abroga la dir. 92/12, sono state recepite le norme per cui le autorità italiane, al fine di giudicare se il prodotto venga immesso nello Stato per consumo o per fini commerciali, debbono valutare non solo l'aspetto quantitativo ma tutti gli altri indici pertinenti.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

L'adeguamento alle contestazioni comunitarie non implica effetti finanziari.

**Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/4715** – ex art. 258 del TFUE.

“Applicazione della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), relativa alle disposizioni riguardanti il diritto alla detrazione dell’IVA”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), sulle modalità di funzionamento della c.d. “IVA a credito”. Al riguardo, si premette che l’IVA è configurata in modo tale per cui, sui beni acquistati ovvero sui servizi erogati, l’imposta stessa, che giuridicamente grava sul prestatore del servizio o, rispettivamente, sul cedente il bene, finisce per scaricarsi, di fatto, sul cliente che acquisisce il bene o il servizio, in quanto quest’ultimo subisce, da parte del cedente, l’applicazione di un prezzo maggiorato in misura corrispondente all’imposta. Ora, può darsi che l’acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l’IVA, sia a sua volta un imprenditore che professionalmente vende beni o servizi, quindi anch’egli soggetto ad IVA per quanto riguarda la sua attività. A tal riguardo la normativa comunitaria prevede che, quando quest’ultimo soggetto effettua acquisti finalizzati all’esercizio della sua attività (es: un avvocato, soggetto ad IVA sui servizi professionali prestati, acquista un computer per meglio espletare la sua attività di ufficio), sia autorizzato, per l’ammontare dell’IVA che di fatto gli è stata scaricata tramite la maggiorazione del prezzo di acquisto, ad accampare un credito nei confronti del Fisco. Il credito in questione viene denominato “IVA a credito”. Tale credito viene soddisfatto attraverso la detrazione dell’ “IVA a credito” dall’ “IVA a debito”, che è, quest’ultima, l’IVA che l’imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l’IVA a credito sia superiore all’IVA a debito, l’eccedenza viene riportata all’esercizio successivo ovvero rimborsata. Le modalità del rimborso, precisa la direttiva comunitaria, sono stabilite dagli Stati membri. La Commissione, in proposito, censura alcune norme italiane, in particolare quelle di cui all’art. 30 del D.P.R. 633/72, le quali pongono, riguardo al rimborso dell’eccedenza dell’IVA a credito, delle limitazioni, temporali e quantitative, non previste dalla direttiva sopraddetta: l’eccedenza dell’IVA a credito, per la legge italiana, può essere rimborsata solo dopo essere stata riportata per tre esercizi successivi e solo se di importo non inferiore a € 2582,28. Peraltro, il rimborso non può superare il minore degli importi delle eccedenze dichiarate nei tre anni. In merito, la Commissione ritiene che, se pure la direttiva 2006/112/CE demanda agli Stati membri la definizione delle modalità del rimborso, queste non possono essere fissate in modo tale da comportare, come nel caso italiano, ritardi eccessivi nel recupero della relativa somma.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il 14/7/2009 l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una nota difensiva, prot. 2009/108303.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.

**Scheda 4 - Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art 258 del TFUE.***"Non corretta applicazione della direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi".***Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; Agenzia delle Entrate.**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione dell'art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all'applicazione dell'imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all'esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all'interpretazione della norma fornita dalla Corte di giustizia, si ritiene che l'esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all'imposta in questione. Per converso, la legge italiana di attuazione alla direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall'imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un'illegittima estensione dell'immunità dall'applicazione dell'IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l'esenzione di cui all'148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni "diretti" delle navi e degli aeromobili, laddove il decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall'esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la direttiva consente, al massimo, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per "navi da guerra". Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE. ha invece assoggettato ad IVA.

**Stato della Procedura**

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell'immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all'eventuale introduzione dell'IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all'anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall'aumento della spesa necessaria all'adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l'effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

**Scheda 5 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/4145** – ex art. 258 del TFUE.

“Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all'estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente, nell'area dell'Unione europea e in quella dei paesi aderenti all'Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest'ultima concerne solo gli OICVM “aperti”: i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo “chiuso”. A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta “alla fonte”, incidente quindi sul fondo e non sull'investitore, nella misura del 12,50% dell'ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all'atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell'investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L'aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione relativa ai proventi da quote, intestate a persone fisiche, in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi se derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe gli operatori italiani dall'investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l'investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

**Stato della Procedura**

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Si precisa che, per superare le censure comunitarie, l'Italia ha introdotto l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall'art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo solo sottoposti ad imposta alla fonte, pari al 12,50%.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

**Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/2164** – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione contesta all’Italia l’incompatibilità della normativa italiana sull’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La legge n. 549/85, come modificata dalla legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione e che quest’ultima applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

**Stato della Procedura**

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una Costituzione in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l’eliminazione di una riduzione dell’accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

**Scheda 7 - Fiscalità e Dogane**

**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la direttiva 2006/112, in quanto escludono dall'IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L'art. 2 di essa direttiva impone l'IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L'art. 132 della direttiva prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse”. (quindi tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell'imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall'irrilevanza, ai fini IVA, dello scopo dell'attività di impresa, si porrebbe l'art. 4, co 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un'attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, quando la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale. Sempre l'art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l'ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - dietro aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico: tali operazioni, che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l'esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità” ) e, dunque, soggette ad IVA, per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” da IVA: tuttalpiù potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si specificino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell'ente; l'esenzione concessa non alteri la concorrenza; la connotazione “pubblica” della finalità dell'ente sia circoscritta esclusivamente alle ipotesi di cui all'art. 132 della direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 3/6/2010 è stata notificata una Messa in Mora Complementare ex art. 258 TFUE. L'Agenzia delle entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l'aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

**Scheda 8- Fiscalità e Dogane****Procedura di infrazione n. 2007/4392 – ex art. 258 del TFUE.**

“Normativa italiana in materia di IVA che sia in contrasto con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) per ciò che concerne il diritto alla detrazione”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la violazione degli artt. 179 e 183 della dir. 2006/112/CE sull'IVA. In premessa si precisa che l'IVA è congegnata in modo tale per cui l'imposta stessa, che giuridicamente incide sul prestatore di un servizio o sul cedente un bene, finisce per scaricarsi sull'acquirente. Quest'ultimo infatti subisce, da parte del cedente, l'applicazione di un prezzo maggiorato per l'ammontare corrispondente all'imposta. Ora, può darsi che l'acquirente dei beni o il cessionario dei servizi, sui quali si scarica l'IVA, sia a sua volta un imprenditore, quindi anch'egli soggetto per legge ad IVA. La direttiva prevede quindi che, quando quest'ultimo effettua acquisti finalizzati all'esercizio della sua attività, sia autorizzato, nei limiti del valore dell'IVA che gli è stata scaricata, ad accampare un credito verso il Fisco, c.d. "IVA a credito". Esso viene soddisfatto attraverso la sua detrazione dall'"IVA a debito", che corrisponde all'IVA che l'imprenditore è tenuto giuridicamente a pagare per quanto riguarda la propria attività. Nel caso in cui l'IVA a credito ecceda l'IVA a debito, la differenza viene riportata all'esercizio successivo per essere detratta dall'IVA a debito relativa a tale esercizio, ovvero viene rimborsata. Tale disciplina verrebbe stravolta dalla normativa italiana, con riferimento alle società c.d. "non operative", ovvero quelle il cui reddito risulta, ai sensi dei parametri di cui al comma 4 dell'art. 30 della Legge 724/1994, particolarmente modesto, tanto da far presumere al Fisco che esse non esercitino una vera attività di impresa, ma servano solo a sottrarre il loro patrimonio all'imposizione fiscale. A titolo di risposta antielusiva, dunque, la legge italiana non ammette, per tali società, che l'eccedenza del credito IVA possa essere detratta dall'IVA a debito dell'esercizio successivo o che venga rimborsata. E' previsto, invece, che venga riportata per un triennio e, quindi, se alla fine di questo il reddito risulta ancora scarso, che venga depennata e non sia più detraibile in relazione agli esercizi a venire. La Commissione obietta che l'Italia non potrebbe, solo in base al reddito, presumere la finalità elusiva di tali società, imponendo loro l'onere della prova contraria. La legge italiana dovrebbe invece consentire anche a tali società la detraibilità o il rimborso dell'eccedenza del credito IVA e, solo ove il Fisco disponesse di solide prove di frode, pretendere la restituzione dei vantaggi fiscali indebiti.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il 14/7/2009 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato una nota difensiva, prot. 2009/108303.

**Impatto finanziario nel breve e medio periodo**

Qualora la normativa italiana fosse modificata nel senso indicato dalla Commissione, anche le società di comodo accedrebbero al regime della detraibilità o del rimborso dell'eccedenza dell'IVA a credito, con conseguente riduzione del gettito IVA stesso, stimabile in 200 milioni di Euro per l'anno 2010 e in 70 milioni di Euro annui per gli anni successivi.